

Rep. n. 12

Convenzione tra i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo e l'Unione Colline Matildiche per la gestione associata dei servizi informatici e telematici (S.I.A.) e di E.government.

TRA

I COMUNI DI :

1) Albinea, rappresentato dal Sindaco Antonella Incerti, la quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione delle delibera del consiglio comunale del n° 49 del 27/09/2010.

2) Quattro Castella, , rappresentato dal Sindaco Andrea Tagliavini, il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione delle delibera del consiglio comunale del n° 116 del 30/09/2010.

3) Vezzano sul Crostolo, rappresentato dal Sindaco Mauro Bigi, il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione delle delibera del consiglio comunale del n°42 del 18/10/2010.

E

L'UNIONE COLLINE MATILDICHE rappresentata dal

Presidente Antonella Incerti, la quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio dell'Unione n°17 del 22/11/2010.

Premesso

che in data 09/12/2008 Rep. N. 1 è stata costituita l'Unione Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, ora denominata **Unione Colline Matildiche**, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e sottoscritto il relativo atto costitutivo;

che tutti i comuni aderenti all'Unione hanno sottoscritto la convenzione costitutiva della CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna, finalizzato alla collaborazione in area informatica e telematica per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di e-government";

che gli attori della CN-ER sono precisamente indicati in tale atto di convenzione e, tra essi, si ricordano, in quanto determinanti per il presente atto:

La RER Regione Emilia-Romagna

La Provincia di Reggio nell'Emilia;

La società Lepida S.p.A.

I SIA, Sistemi Informatici Associati del territorio

che l'esercizio in forma associata dei servizi informatici e telematici e del sistema informativo territoriale (SIT) rappresenta una valida soluzione per una migliore efficienza dei servizi suddetti e la possibilità di implementare nuove funzioni con l'utilizzo dell'ITC;

che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi denominato SIA (sistema informatico associato) è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;

che i citati comuni aderenti alla Unione Colline Matildiche hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima le funzioni inerenti i servizi informatici e telematici e il SIT.

che a tal fine avevano già provveduto, con appositi atti Consigliari ad approvare una convenzione in tal senso e che con la presente si intende modificare ed integrare;

Tutto ciò premesso,

Il giorno 17 del mese di Dicembre dell'anno 2010, in Quattro Castella presso la sede dell'Unione Colline Matildiche sono presenti il Sindaco di Albinea Antonella Incerti, il Sindaco di Quattro Castella Andrea Tagliavini, il Sindaco di Vezzano

sul Crostolo Mauro Bigi ed il Presidente dell'Unione Colline Matildiche Antonella Incerti, che convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata della funzione informatica e telematica attraverso la costituzione del Sistema Informatico Associato (SIA) dell'Unione Colline Matildiche, come previsto dalla convenzione CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna.

Art. 2 - Delega della gestione associata

1. Per le finalità di cui all'art.1 della presente convenzione, i Comuni di Albinea Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo delegano all'Unione la gestione associata della funzione informatica e telematica tramite il SIA con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.

2. L'Unione Colline Matildiche accetta la presente delega e si impegna ad esercitarla conformemente a quanto stabilito nel presente atto.

Art. 3 - Organizzazione e funzioni del Sistema Informatico Associato (SIA).

1. Il SIA - Sistema Informatico Associato viene costituito al fine di realizzare una progettazione e una gestione coordinata ed unitaria delle azioni

che garantiscono lo sviluppo del sistema informativo-informatico dell'Unione e l'attuazione dei progetti di e-government in capo all'Unione stessa, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.

2. Il SIA, previo allestimento di tutte le procedure idonee al corretto funzionamento dello stesso, gestisce in modo associato, per i Comuni afferenti, i servizi gestionali e le applicazioni tipiche locali degli Enti ed il loro interfacciamento con i servizi infrastrutturali per l'erogazione dei servizi di e-government, assicurando in modo continuativo l'assistenza necessaria al buon funzionamento dei servizi gestionali stessi e delle applicazioni tipiche collegate.

3. Il SIA svolge le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e di quanto convenuto nella presente convenzione, in particolare (elenco indicativo e non esaustivo):

- a. realizza ed implementa specifici progetti, siano essi di architettura o applicativi;
- b. provvede alle azioni di dispiegamento tecnologico delle soluzioni e dei progetti ed

assiste i Comuni dell'Unione nell'avvio operativo degli stessi;

c. gestisce le funzioni di assistenza tecnica ed operativa ai Comuni dell'Unione;

d. fornisce consulenza in materia informatica (hardware e software), telematica e di telecomunicazioni ai Comuni dell'Unione;

e. espleta procedure uniche per l'acquisto di materiale hardware e software e l'acquisizione di servizi professionali.

4. Il SIA presidia in particolare le linee di attività dettagliate al successivo art 5.

5. Il SIA, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegna:

a. a raccordare a livello regionale, le proprie attività con quelle della CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna;

b. a raccordare a livello provinciale le proprie attività con quelle a carattere territoriale della Provincia di appartenenza;

c. ad utilizzare i servizi infrastrutturali ed abilitanti che la società Lepida S.p.A. renderà man mano disponibili;

d. ad organizzare e gestire le proprie attività secondo quanto specificato nei successivi articoli

e in particolare a gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 10, ove istituito.

6. Il SIA si impegna inoltre a trasmettere, entro il 31/10 di ogni anno, alla Giunta dell'Unione, una relazione sull'andamento della gestione del servizio associato, che contempla sia la parte gestionale che la parte economica del lavoro.

Art. 4 - Linee di attività del SIA

1. I servizi resi dal SIA saranno modulati secondo le seguenti linee di attività:

a. Amministrazione e gestione delle reti locali; su indirizzo dell'Unione l'ufficio potrà pianificare sia la creazione, sia la gestione che la eventuale espansione delle reti fungendo a richiesta dei singoli comuni da "System Administrator"

b. Gestione associata del CED sovra comunale, come esplicitato nel successivo art. 6;

c. Gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza con tutti i fornitori legati all'ICT Information e Communication Technology, come esplicitato nel successivo art. 7;

d. Assistenza Hardware e Software ;

e. Gestione e sviluppo degli specifici progetti

*Ced
Sovra comunale*

previsti nel "Progetto di sistema a rete regionale"
per l'Unione;

f. Gestione e sviluppo per tutto quello che
concerne le problematiche informatiche, del SIT
sovracomunale, tenuto conto anche delle specifiche
tecniche e opportunità previste dal sistema SIGMA
TER e dagli altri progetti regionali in corso di
sviluppo. Per i compiti relativi al caricamento
dati, alla gestione delle applicazioni, ed
all'utilizzo del sistema informatico per l'impianto
e la gestione tecnico-organizzativa del SIT si
rimanda al successivo art. 9;

g. Iniziative e progetti di sviluppo delle reti
telefoniche; tenuto conto anche delle opportunità
offerte dalle nuove tecnologie (es: VOIP, ecc.) e
dalla convergenza delle tecnologie voce-dati;

h. Gestione e sviluppo del sito web dell'Unione
con particolare attenzione alle caratteristiche
dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica
dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al
fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di
comunicazione all'interno dell'Unione stessa e di
avviare percorsi verso le tecnologie open source;

i. Analisi delle dotazioni hardware e software di
base ed applicativo presenti nei Comuni ed

elaborazione di eventuali piani di migrazione e/o di approvvigionamento analizzando le effettive necessità dei Comuni allo scopo di ottimizzare il rapporto necessità prezzo;

j. Acquisizione di beni e servizi in materia informatica come specificato al successivo art. 8;

k. Valutazione tecnico-economica di proposte di forniture hardware e software o di soluzioni sistemistiche o di servizi professionali;

l. Formazione del personale: su esplicite richieste dei Comuni verranno forniti precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale sui temi informatici. Tali programmi potranno essere realizzati da strutture esterne e per particolari esigenze e qualora sia possibile in relazione all'organico e ai carichi di lavoro dal servizio stesso.

2. Il contenuto più specifico dei servizi resi da parte del SIA potrà essere stabilito in documenti redatti dal Responsabile del SIA (v. successivo art. 5) relativi alle "Modalità di erogazione del servizio".

Art. 5 - Modalità di esercizio della delega

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi

di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.

2. Il SIA dell'Unione Colline Matildiche è diretto da un Responsabile, nominato dal presidente dell'Unione, individuato tra il personale dei comuni aderenti all'Unione in possesso dei necessari requisiti di professionalità.

3. Il Responsabile del SIA, per la migliore gestione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione, potrà avvalersi del supporto di un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio, composto secondo quanto stabilito all'art. 12.

4. Al Responsabile del SIA compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio specifico e di tutti gli atti ed i procedimenti già di competenza dei singoli servizi degli enti interessati, secondo quanto disposto dalle norme specifiche e nella presente convenzione, compresi tutti gli atti a rilevanza esterna, la gestione finanziaria ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili. Il Responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle esigenze del servizio, ed assolve le funzioni richieste dalla normativa.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 6 - Gestione del CED sovracomunale

1. Il Centro Elaborazione Dati (CED) accoglie tutti i dati gestionali dei singoli Comuni che, in coerenza con le attività previste dal SIA, esprimono parere favorevole alla migrazione degli stessi e delle applicazioni dai server locali a quelli installati presso l'ufficio associato;

2. La gestione del CED è di competenza del Responsabile del SIA, il quale ha completa autonomia nel prendere le decisioni in merito a tutto quello che ne concerne la gestione ed in particolare ad:

I. Amministrare il budget di spesa corrente disponibile

II. Amministrare il budget investimenti programmati

III. Effettuare le scelte tecniche per la corretta erogazione del servizio.

3. Le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione per il suo funzionamento sono a carico dell'Unione e saranno rimborsate dai Comuni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 18. Il Responsabile del SIA agirà consultando, con cadenza regolare, il comitato tecnico di coordinamento, ove previsto.

4. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune, anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è regolamentato dai Comuni stessi che indicheranno, con apposito atto, gli operatori autorizzati alla consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati dandone opportuna comunicazione al SIA per i provvedimenti tecnici di competenza.

5. L'accesso ai dati del CED da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito dal SIA, su richiesta ad esso inoltrata dagli stessi soggetti terzi, previa autorizzazione scritta da parte del Comune interessato, basata su determina dirigenziale a firma del responsabile del

trattamento dei dati.

6. Nell'autorizzazione dovranno essere necessariamente indicati: la tipologia dei dati oggetto della consultazione, le limitazioni temporali per il relativo accesso ed ogni altra eventuale informazione necessaria.

La ripartizione dei costi della gestione associata del CED è stabilita dall'art. 18

Art. 7 - Gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza e canoni di affitto.

1. Il SIA si impegna a gestire tutti i contratti dei Comuni e in particolare a:

- a) Ricontrattare i singoli contratti in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
- b) Stipulare gli appositi contratti subentrando in quelli dei comuni;
- c) Coordinare gli uffici comunali interessati;
- d) Gestire i contratti, riportando la scadenza di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;
- e) Coordinarsi con la CN-ER, la Provincia di appartenenza e la Società Lepida per avere, laddove possibile, le migliori condizioni di prezzo/prestazioni da parte dei fornitori

Art. 8 - Costi di investimento e canoni di spesa

corrente da essi derivanti.

1. Il SIA è tenuto a promuovere gli investimenti necessari per adeguare l'infrastruttura ICT alle esigenze dell'Unione a seguito delle attività di cui all'art. 4 lettere i, j e k. A seconda della tipologia di investimento e di costo valgono le seguenti disposizioni:

a. Per gli acquisti di beni per investimenti imputabili a ciascun comune aderente, come ad esempio i personal computer o le stampanti, l'Unione curerà l'istruzione, l'espletamento delle gare fino all'affidamento della fornitura mantenendo in capo ai singoli Enti aderenti la titolarità del bene correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti

b. Gli investimenti indivisibili e i relativi ammortamenti entreranno a far parte del patrimonio dell'Unione e la divisione dei relativi costi avverrà secondo quanto specificato all'art. 18;

c. I costi per i canoni di manutenzione se relativi ad hardware e software del singolo comune saranno interamente imputati allo stesso; se invece sono riferiti a tecnologie indivise, entreranno a far parte del patrimonio dell'Unione e varrà quanto

stabilito nella precedente lettera b).

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il SIA formula, entro il 31/10 di ogni anno e per l'esercizio successivo una previsione di spesa debitamente argomentata, inerente agli acquisti di beni di cui al precedente comma 1 lettera a) ed ai canoni di manutenzione di cui al precedente comma 1 lettera c).

Art. 9 - SIT

1. Le azioni da realizzarsi riguardo al SIT sovra comunale dovranno avere come obiettivi principali il consolidamento del patrimonio informativo territoriale e l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di Unione.

2. Un primo e non esaustivo elenco di attività da realizzarsi è il seguente:

a) rafforzamento del ruolo dell'Unione come interlocutore unico in materia di informazione territoriale;

b) recupero ed utilizzo del DB Topografico, e suo aggiornamento, relativamente ai livelli di competenza comunale;

c) messa a regime, ove previsti, dei meccanismi infrastrutturali previsti nel progetto SIGMA TER a livello di Unione;

- d) elaborazione e georeferenziazione di banche dati tramite servizi tecnologici forniti da Enti esterni (sistemi di normalizzazione), per arricchire il patrimonio informativo territoriale;
- e) attività correlate al Censimento della popolazione 2011, occasione per lanciare iniziative per il miglioramento della qualità di alcuni livelli informativi;
- f) gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali;
- g) Hosting di servizi WebGIS;
- h) Centralizzazione delle licenze di software GIS, tramite configurazione in modalità "floating" o "network" license;
- i) Catalogazione e documentazione del patrimonio informativo condiviso;
- j) Pubblicazione su CD-ROM di strumenti urbanistici;
- k) Pubblicazione su piattaforme WebGIS di strumenti urbanistici;
- l) Realizzazione di sistemi interni di consultazione di informazioni territoriali tematiche;
- m) Gestione dei piani di formazione in materia di SIT e GIS.

3. A livello organizzativo si costituisce, all'interno del SIA, una unità preposta al Sistema Informativo Territoriale.

4. A livello di SIA è mantenuta la gestione formale dei rapporti con Provincia e Regione, ivi inclusi la gestione tecnica dei servizi nell'ambito di progetti con architettura "federata" e la gestione dei flussi di aggiornamento delle informazioni territoriali di base, quali strade, toponomastica e numerazione civica.

~~Art. 10 - Sistema informativo Statistico~~

1. Le azioni da realizzarsi riguardo al SIS sovra comunale dovranno avere come obiettivo principale l'attuazione di un sistema informativo statistico unificato in grado di centralizzare la gestione dei servizi statistici di estrazione dati verso enti esterni uniformando le procedure dei vari Enti aderenti.

2. Un primo e non esaustivo elenco di attività da realizzarsi è il seguente:

a. assicurare il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale e regionale;

b. promuovere, realizzare e gestire un sistema informativo-statistico dei comuni aderenti, di

supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con i Sistemi statistici regionale e nazionale;

c. promuovere e coordinare la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni aderenti e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;

d. promuovere la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni aderenti per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;

e. promuovere ed effettuare, in nome e per conto dell'Unione e dei singoli comuni aderenti, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali aderenti, previste nel programma annuale approvato dalla Giunta dell'Unione e di quelle previste dal programma statistico nazionale e regionale;

f. promuovere e realizzare lo sviluppo, a fini

statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni aderenti, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art. 7, comma 2, della legge 681/96;

g. promuovere l'adozione da parte dei comuni aderenti di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;

h. predisporre strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma annuale delle attività statistiche e di notiziari periodici di dati statistici;

i. coordinare la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni aderenti e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartire le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;

j. favorire l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni aderenti e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;

k. esprimere pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;

3. A livello organizzativo si costituisce, all'interno del SIA, una unità preposta al Sistema Informativo Statistico che per l'esercizio dei compiti di cui al punto 2 svolge le seguenti funzioni:

a. ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni aderenti;

b. può richiedere agli uffici dei comuni aderenti, che sono tenuti a fornire, le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale e del programma annuale delle attività statistiche;

c. può avvalersi, in assenza di personale idoneo interno, di incaricati esterni per lo svolgimento delle attività sopra descritte.

ART. 11 - Obblighi dei Comuni dell'Unione

1. I Comuni dell'Unione si impegnano in generale a:

a. rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione, nel rispetto della

presente convenzione;

b. collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio informatico;

c. ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio;

d. nominare un referente informatico che funga da interfaccia unica tra il Comune ed il SIA;

e. gestire ogni progetto informatico-telematico e/o di e-government attraverso il SIA.

2. Si impegnano in particolare a:

a. mettere a disposizione del SIA il personale informatico in forza presso i singoli Comuni;

b. trasferire le risorse necessarie, ripartite tra i Comuni sulla base dei criteri di cui all'art. 18;

c. comunicare tempestivamente al SIA ogni esigenza che dovesse sorgere tramite il referente informatico o i singoli operatori a seconda della necessità.

3. Per il corretto funzionamento delle attività di cui al precedente art. 6 si obbligano a:

• garantire l'accesso, ai tecnici del SIA, ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogni qualvolta risulti necessario per il corretto espletamento dei servizi fornendo, se

necessario, le chiavi della sede nei casi in cui la stessa fosse impresenziata;

- provvedere al salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali eventualmente installati presso i Comuni stessi.

4. Per il corretto funzionamento delle attività di cui al precedente art 7 si obbligano a:

- collaborare nella gestione dei contratti ed ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti medesimi, pagando le somme dovute nelle more del passaggio alla gestione associata.

Art. 12 - Gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio.

1) Al fine di rendere efficace l'operato della struttura sovracomunale può essere istituito un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento.

2) Il Responsabile del SIA è anche il responsabile del Gruppo tecnico di coordinamento, ove istituito.

3) Il gruppo tecnico di coordinamento, composto da un rappresentante di ogni ente nominato dallo stesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, dovrà principalmente supportare le attività del Responsabile del SIA nello svolgimento delle seguenti funzioni:

* pianificazione dei programmi di intervento
Comunali legati all'informatica;

* Monitoraggio degli interventi eseguiti;

* Predisposizione di una proposta programma
annuale di sviluppo del servizio;

* Coordinamento delle strutture interessate;

* Supporto al servizio mediante la consegna di
dati, materiali, informazioni necessari
all'espletamento della funzione;

* Recepimento dei progetti della CN-ER ed apportare
suggerimenti per una migliore attuazione degli
stessi;

* elaborazione di pareri da presentare agli organi
della Unione in merito a questioni attinenti
l'organizzazione del servizio.

4) Al comitato tecnico di coordinamento partecipa
anche, qualora richiesto, un membro dell'Ufficio di
coordinamento provinciale.

5) Ogni anno collabora alla stesura della
relazione del Responsabile del SIA sul
funzionamento del servizio. Tale relazione dovrà
essere trasmessa anche al nodo provinciale della
CN-ER, e, su richiesta, a allo staff centrale della
CN-ER stessa.

6) Tutte le attività indicate dovranno essere

svolte rigorosamente nell'ambito di una programmazione. Tale programmazione terrà conto della quantità di unità di personale che costituirà il servizio associato e quindi dei relativi carichi di lavoro.

7) In particolare ciascun Comune, qualora le risorse di personale non fossero sufficienti a dare una risposta a tutte le esigenze, dovrà individuare le priorità di intervento. Sulla base di tali priorità il comitato tecnico amministrativo, ove istituito o il Responsabile del SIA rielaborerà la pianificazione dei programmi di intervento comunali.

Art. 13 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha durata pari a quella dell'Unione di Comuni denominata "Unione Colline Matildiche".

ART. 14 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale dei servizi informatici, telematici e di e-government, dell'Unione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo".

ART.15 - FORME DI CONSULTAZIONE

Competente per la soluzione delle problematiche

inerenti i sistemi informativi, informatici, telematici e di e-government è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche e amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

Il Sindaco di ciascun Comune assicura costantemente le informazioni sull'andamento dell'attività del Servizio oggetto della presente convenzione ai propri organi collegiali.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione.

ART. 16 - DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative alla gestione e sviluppo dei sistemi informatici,

informativi, telematici e di e-government verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L.; tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001.

Inizialmente non sarà previsto trasferimento definitivo di personale dai Comuni aderenti all'Unione. I dipendenti dei Comuni che afferiscono al servizio trasferito, saranno comandati presso il costituendo ente.

Ad avvenuta apertura delle posizioni previdenziali ed assistenziali (CPDEL - INADEL - INPS - INAIL ecc.) presso gli Enti competenti, ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale 10/2008 e dello Statuto dell'Unione, il personale sarà trasferito presso l'Unione con le modalità previste dal Contratto Decentrato Integrativo di Lavoro sottoscritto con le Organizzazione Sindacali e le RSU dei tre Comuni conferenti il personale, nel quale sono disciplinati i "Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione

di Comuni", criteri successivamente recepiti con appositi atti deliberativi.

ART. 17 - BENI STRUMENTALI

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione. I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 18 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

I costi globali per l'esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi sono ripartiti fra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

1. costi di impianto iniziali per la struttura dell'Unione: in parti uguali tra i 3 Comuni.
2. costi di gestione: in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

La ripartizione delle spese per l'anno 2009, basata

sui dati di popolazione al 31-12-2007, è la seguente:

Comune di Albinea 33,08%

Comune di Quattro Castella 50,17%

Comune di Vezzano sul Crostolo 16,75%

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale diversa o siano esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

ART. 19 - RECESSO - REVOCA DEL SERVIZIO - SCIoglimento DELL'UNIONE.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. In ogni caso il Comune

recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature Comuni. In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 4 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria dotazione organica.

ART. 20 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno di esclusiva competenza del Foro di Reggio Emilia.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile e alle leggi in materia.

ART. 22 - FORMA E REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà conservata agli atti degli enti sottoscrittori, e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Albinea

Il Sindaco - Antonella Incerti

Per il Comune di Quattro Castella

Il Sindaco - Andrea Tagliavini

Per il Comune di Vezzano sul Crostolo

Il Sindaco - Mauro Bigi

Per l'Unione Colline Matildiche

Il Presidente - Antonella Incerti
